

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018. Modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14. Elenco 2020.

Premesso che con D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, i nuovi criteri e le modalità, contenuti nel documento allegato alla citata D.G.R., per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte;
dato atto che la D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, ha approvato (allegato 1, lettera A), per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici, i seguenti presupposti e criteri obbligatori:

A) Presupposto obbligatorio

Ai fini del riconoscimento del Comune turistico è obbligatoria la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, per l'esercizio di bilancio in corso.

Nel caso in cui il Comune faccia parte di un'Unione di Comuni e abbia a questa trasferito la funzione turismo e relative risorse - al fine del riconoscimento di comune turistico - si fa riferimento alla quota annuale di spesa corrente del bilancio comunale destinata al turismo, trasferita all'Unione e accertata in entrata sul capitolo del bilancio dell'Unione, con utilizzo delle risorse vincolato all'attività turistica, per l'esercizio di bilancio in corso.

B) Criteri

I Comuni che soddisfino il presupposto di cui alla lettera A), al fine del riconoscimento di Comune turistico, devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) adesione all'Agenzia Turistica locale (ATL) di competenza;

- b) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o anche al di fuori di esso, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 14/2016, art. 16;
- c) almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno;
- d) almeno 100 posti letto in strutture ricettive ed un indice di specializzazione turistica uguale o superiore a 5 (l'indice di specializzazione turistica si ottiene dal rapporto tra il numero dei posti letto diviso per il numero di abitanti, moltiplicato per 100);
- e) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale.
- f) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;
- g) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscano l'apertura al pubblico per almeno 150 giornate all'anno;
- h) Comuni sede di stabilimenti termali;
- i) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all'anno;
- l) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 20.000 visitatori all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- m) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o regionale, che comportino notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- n) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 10.000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- o) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, dalla Via Francigena o dai cammini e percorsi storico/devozionali del Piemonte;
- p) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentino congiuntamente almeno due dei seguenti parametri:
 - Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto piemontese;
 - Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;
 - Presenza di enoteche regionali;
 - Presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche: cantine sociali, botteghe del vino, caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;
 - Presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristici tipici di acclarata qualità e notorietà;
- q) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale o nazionale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici, Borghi sostenibili del Piemonte: località per un turismo più responsabile, Borghi Alpini);
- r) Comuni presenti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

dato atto che con D.D. n. 137 del 2 aprile 2019 è stato approvato l'elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte, anno 2019, ai sensi della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 e dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, sulla base delle domande pervenute entro il 15 febbraio 2019;

considerato che si intende dar corso all'approvazione dell'elenco dei Comuni turistici per l'anno 2020 e a tal fine i Comuni vengono invitati a presentare la propria candidatura;

dato atto che, al fine del riconoscimento di Comune turistico, i Comuni che soddisfino il presupposto obbligatorio di cui alla lettera A) di cui allegato 1) della citata D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, dovranno possedere, inoltre, almeno uno dei requisiti indicati nella lettera B) di cui all'allegato 1) della citata D.G.R.;

rilevato che è stato stabilito che l'istanza per ottenere il riconoscimento di comune turistico, motivata e certificata, venga presentata dal legale rappresentante del Comune interessato, ogni anno, alla Regione che, verificata la rispondenza ai criteri individuati, approva l'elenco regionale dei Comuni turistici;

visto il Modello di domanda, documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

considerato che la domanda per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico dovrà essere inoltrata dal Comune alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Promozione turistica;

dato atto che la domanda, sottoscritta dal Sindaco, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, Allegato 1) alla presente determinazione dirigenziale, disponibile sul sito della Regione Piemonte e dovrà essere corredata della necessaria documentazione e di ogni elemento utile a valutare il possesso del presupposto e dei requisiti di cui ai punti A) e B), dell'allegato alla D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, pena il non riconoscimento;

stabilito che nel caso di Comune appartenente ad una Unione di Comuni, soggetto legittimato a proporre l'istanza è il comune singolo, in coerenza con quanto disposto dall'art 4 del Dlgs 23/2011 e dall'art 17 della LR 14/2016;

dato atto che i Comuni già iscritti nel vecchio elenco dovranno ripresentare domanda di iscrizione per essere inseriti nel nuovo elenco;

dato atto che la domanda di cui sopra dovrà essere inviata, entro il 29 febbraio 2020, esclusivamente e obbligatoriamente mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturcom@cert.regione.piemonte.it;

considerato che entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Settore Promozione turistica provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, all'approvazione dell'elenco dei Comuni turistici, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli

Enti che presenteranno richiesta di iscrizione nell'elenco dei Comuni turistici;

richiamato, in particolare il disposto dell' art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

per quanto illustrato in premessa,

IL DIRIGENTE

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi");
- Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- Legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione giustificativa";
- Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs.

25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

DETERMINA

di stabilire, ai sensi della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, che l'istanza, motivata e certificata, per poter ottenere il riconoscimento di Comune turistico, dovrà essere inoltrata dal Comune alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Promozione turistica, entro il 29 febbraio 2020;

di approvare il Modello di domanda per il riconoscimento dei Comuni turistici (anno 2020), documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di dare atto che la domanda, sottoscritta dal Sindaco, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, Allegato 1), che sarà disponibile sul sito della Regione Piemonte, e dovrà essere corredata della necessaria documentazione e di ogni elemento utile a valutare il possesso del presupposto, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 ;

di dare atto che la domanda di cui sopra dovrà essere inviata esclusivamente e obbligatoriamente mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturcom@cert.regione.piemonte.it.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE (A2008C - Promozione turistica)
Fto Alessandra Fassio